

Sentenza, Tribunale di Trento, dott.ssa Adriana De Tommaso, 25 febbraio 2016

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trento quale giudice monocratico, nella persona della dr.ssa Adriana De Tommaso ha pronunciato all'udienza del 25/2/2016 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (omissis)/2015 r.g. promossa con citazione notificata il e vertente

TRA

MUTUATARIO

-attrice-

CONTRO

BANCA

-convenuta-

avente ad oggetto: pagamento in restituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Il mutuatario ha evocato in giudizio la Banca, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 54.349,79 con interessi legali e rivalutazione monetaria, o la diversa somma di giustizia, a titolo di interessi nel mutuo stipulato con la Banca convenuta il 18/5/2006, per l'importo di Euro 187.000,00, per 240 rate, assumendo che tale mutuo era usurario perché erano stati convenuti interessi nella misura del 4,04% quanto al tasso contrattuale e del 6,04% quanto al tasso di mora, quando il tasso soglia del periodo era del 6,24%.

L'attrice si è avvalsa di una perizia di parte che aveva evidenziato come versata in eccesso, nel rapporto di mutuo, la somma dinnanzi indicata, asserendo che la clausola relativa alla pattuizione degli interessi era nulla, per usurai età, e che quindi il mutuo doveva considerarsi gratuito.

Inoltre il modello di ammortamento a rate costanti dava luogo ad anatocismo vietato.

Oltre alla restituzione della somma l'attrice ha anche chiesto la condanna della Banca convenuta al risarcimento del danno per il reato di usura ravvisabile nella fattispecie.

In via subordinata ha chiesto, previa compensazione tra quanto pagato in eccesso e quanto asseritamente dovuto alla convenuta, il ricalcolo della rata mensile senza alcun interesse e spesa per rideterminare i reali saldi conto.

La Banca convenuta ha respinto ogni allegazione dell'attrice negando di aver praticato *usura*.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Trento, dott.ssa Adriana De Tommaso, 25 febbraio 2016

La domanda attrice è infondata e va respinta.

Relativamente al dedotto superamento della soglia usuraria degli interessi, giusta quanto si desume dalle difese dell'attrice, tale superamento sarebbe la conseguenza della sommatoria tra il tasso dell'interesse contrattuale, al 4,04% e il tasso dell'interesse moratorio, determinato nel contratto in 2 punti in più rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, e quindi nel 6,04%, mentre il tasso-soglia per i mutui, al momento della stipula di quello per cui è causa, era del 6,24% a fronte di un tasso convenuto del 10,08%.

Di conseguenza, secondo l'attrice, il mutuo, in quanto usurario, per essere ricondotto a legalità, a norma dell'art. 1815 c.c., dovrebbe essere gratuito, per cui non sarebbe dovuto alcun interesse e la Banca tenuta a restituire tutto quanto a tale titolo incamerato nel corso del rapporto.

Il calcolo alla base di tali conclusioni è però fallace.

Circa la rilevanza del rispetto del tasso-soglia anche per gli interessi moratori, oltre che per quelli corrispettivi, vero è che la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso spesso affermativo della configurabilità dell'usura anche con riferimento agli interessi moratori, alla luce del chiaro disposto dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, per cui rientrano nella nozione di interessi usurari quelli convenuti "a qualsiasi titolo", affermando che non vi è ragione di escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, dato che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere di validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (Cass. 5286/2000; Cass. 14899/2000; Cass. 8442/2002; Cass.10032/2004; Cass. 11632/2010).

Anche per gli interessi dovuti per la mora, quindi, e non soltanto per gli interessi corrispettivi, deve essere compiuta la verifica del rispetto del tasso soglia.

Il controllo del rispetto del tasso soglia deve essere però operato distintamente per ciascuna categoria di interessi, mentre non appare corretto il metodo di verifica fondato sulla sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo e quello dell'interesse moratorio, atteso che l'applicazione degli interessi moratori è meramente eventuale, e mentre l'interesse corrispettivo si applica sul capitale del finanziamento ancora da restituire, il tasso di mora si applica solo sulla rata non pagata, comprensiva di quota di finanziamento e degli interessi, e vi è pertanto eterogeneità della base di calcolo di riferimento.

Il ritardo nel pagamento di una o più rate, che lo determina, non necessariamente conduce all'applicazione di un tasso di interesse complessivo, corrispettivo e moratorio, unitariamente considerato, esorbitante il tasso soglia, dovendo essere invece verificato se, alla luce dell'applicazione di interessi moratori, il conteggio degli interessi di mora sulla rata non pagata sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo dia luogo ad un importo complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento.

Sentenza, Tribunale di Trento, dott.ssa Adriana De Tommaso, 25 febbraio 2016

Orbene, nella fattispecie, va escluso il superamento del tasso soglia, in quanto l'interesse moratorio, così come quello corrispettivo, al momento della stipula del contratto, erano entrambi previsti in un tasso inferiore al tasso soglia, quindi non vi è stata pattuizione di interessi usurari atta a determinare l'applicazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. (nessun interesse è dovuto).

Inoltre (e tanto si precisa *ad abundantiam*, posto che l'attrice non deduce una *usura* sopravvenuta in corso di rapporto, ma genetica) non è data neppure l'eventualità di un'*usura* sopravvenuta in sede di applicazione dell'interesse di mora sulle rate scadute, per un importo complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale residuo, rappresentasse una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento.

L'attrice risulta aver pagato in ritardo rate di mutuo, la n. 11 e la n. 12, quando vennero applicati quindi interessi di mora come da quietanze di pagamento prodotte in atti; precisamente la rata n. 11, scadente il 18/4/2007, fu pagata il 20/4/2007, e per la stessa risultano addebitati interessi di mora per Euro 0,25 oltre agli interessi propri della rata, corrispettivi, di Euro 768,06, e la rata n.12, scadente il 18/5/2007, fu pagata il 12/6/2007, e per la stessa risultano addebitati interessi di mora per Euro 7,66.

Ebbene, suddividendo l'importo mensile totale degli interessi su ciascuna di tali rate per il capitale residuo, si ottiene un valore che, ragguagliato alla periodicità della rata (30 giorni) e sui 360 giorni commerciali del mutuo, esprime il tasso di interesse annuo di quel mutuo: per la rata n. 11 768,06 : 182.113,22, : 30 x 360 x 100, si ha un tasso del 5,058%, mentre per la rata n 12, con lo stesso calcolo, si ha un tasso globale rapportato all'anno del 5,184%, comunque entro il tasso soglia.

Per quanto riguarda poi la denuncia di pratica anatocistica che sarebbe legata alla stessa struttura del mutuo, con rata fissa e rate costanti (c.d. alla francese), la doglianza è infondata, condividendo il giudicante l'approdo di quella giurisprudenza di merito che si è espressa in senso negativo sul punto. Premesso che l'anatocismo a norma dell'art. 1283 c.c., o interesse composto, consiste nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti, e che nel mutuo c.d. alla francese ciascuna rata si compone per una parte del rimborso del capitale e per una parte di interessi, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata, e alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati confluendo nella rata successiva; la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare, e ciò non implica alcun anatocismo, venendo via via a decrescere, man mano che si riduce il capitale da rimborsare, la quota dovuta per interessi e il criterio di restituzione del debito privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più agli interessi che al capitale.

La domanda va quindi respinta col favore delle spese liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Trento, dott.ssa Adriana De Tommaso, 25 febbraio 2016

Respinge la domanda e condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.500,00 per compenso della difesa, con rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge

Così deciso in Trento, il 25 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS